

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela 336

RISOLUZIONI:

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.
7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi (*Discussione congiunta e rinvio*) 337

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela 337

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 337
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base) 339

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Coalizione #CambiamoAgricoltura (AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, Federbio, Legambiente, Lipu, Più natura e WWF), nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final) 338

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 338

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2018.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

7-00067 Cenni: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.

7-00095 Gagnarli: Iniziative per ripristinare, incentivare e tutelare la tradizionale produzione agricola dei Monti Pisani, compromessa dai recenti incendi.

(Discussione congiunta e rinvio).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e che pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Susanna CENNI (PD), dopo aver sottolineato la rilevanza della questione oggetto dell'atto di indirizzo a sua prima firma, considerato che le risoluzioni in discussione recano testi omogenei, i cui contenuti sono condivisi dai gruppi, esprime l'auspicio che si addivenga a un testo unitario e che lo stesso venga approvato dalla Commissione all'unanimità.

Dopo aver fatto presente che presso la V Commissione sono state presentate alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio che riguardano la medesima questione, ritiene, inoltre, opportuno che le risoluzioni vengano approvate prima dell'inizio dell'esame di tali emendamenti presso la Commissione Bilancio.

Chiara GAGNARLI (M5S) rimarcata l'urgenza di assumere un atto di indirizzo che impegni il Governo a intervenire celermente su una situazione di emergenza che, rispetto alle altre che pure affliggono il Paese, presenta delle peculiarità, condivide l'auspicio manifestato dalla collega Cenni di approvare una risoluzione unitaria.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle presentatrici delle risoluzioni in discussione, assicura il suo massimo impegno ad organizzare i lavori in modo da consentire che la discussione delle risoluzioni si concluda in tempi ristretti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 novembre 2018.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata formalmente abbinata la proposta di legge C. 1314 Parentela e che la Commissione ha quindi deliberato la nomina di un comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando, in particolare, le disposizioni nelle quali sono state recepite alcune osservazioni emerse nel corso delle audizioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti verrà stabilito nella

riunione dell'Ufficio di presidenza già convocata per la seduta odierna, al termine delle audizioni.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 novembre 2018.

Audizione di rappresentanti della Coalizione #CambiamoAgricoltura (AIAB, Associazione per l'agricoltura biodinamica, FAI, Federbio, Legambiente, Lipu, Più natura e WWF), nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamento del Parlamento e europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 (COM(2018)392 final, COM(2018)393 final e COM(2018)394 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. C. 290 Gadda, C. 410 Cenni e C. 1314 Parentela.**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, inclusa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresi la semplificazione amministrativa e gli strumenti finanziari per il sostegno alla ricerca, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché l'incentivo all'impiego di

prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un logo nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate in Italia.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sulla salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e specifici disciplinari, applicato nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti UE in materia di agricoltura biologica, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

4. Non costituiscono prodotti biologici i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione al metodo biologico.

CAPO II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 2.

(Autorità nazionale)

1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministero », è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Art. 3.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, e ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

CAPO III ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato « Tavolo tecnico ».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico partecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato « Ministro », di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della cooperazione agricola, da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effet-

tuate con metodo biodinamico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori, da tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 11, da tre rappresentanti degli organismi di controllo. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e di Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede di Unione europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali;

e) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende agricole convenzionali al metodo biologico.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI BIOLOGICI ITALIANI

Art. 5.

(Istituzione di un Logo biologico italiano)

1. È istituito il logo biologico italiano, denominato « Bio Italia » o con termine analogo, per caratterizzare tutti i prodotti ottenuti da materia prima agricola italiana, per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (CE) 834/2007.

2. Il logo è di proprietà esclusiva del Ministero ed è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro 180 giorni dalla approvazione della presente legge.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo.

CAPO V

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, DI RICERCA E DI FINANZIAMENTO

Art. 6.

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per

l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di seguito denominato « Piano », che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 7.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari convenzionali, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo delle misure previste dalle politiche di sviluppo rurale nonché attraverso un'azione di assistenza tecnica;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante specifici programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale. Il monitoraggio è, in particolare, finalizzato a:

1) predisporre una piattaforma che raccolga le informazioni sul settore allo scopo della condivisione delle stesse con il Tavolo tecnico e con le autorità locali;

2) fornire servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica nazionale, svol-

gendo il compito di centro di documentazione e di sportello d'informazione per il pubblico;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubblici affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche;

g) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2;

h) promuovere progetti sperimentali di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, con i quali dar conto al consumatore dell'intero percorso del bene sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della salubrità del terreno, della lontananza di impianti inquinanti e dell'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili, nonché delle tecniche di lavorazione utilizzate.

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1° luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

4. Il Ministro, con decreto annuale, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della presente legge. Lo schema del decreto è trasmesso, entro il 30 aprile di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

5. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è

previsto un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 3 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ».

7. Il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 9.

(Sostegno alla ricerca nel settore della produzione agricola biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca e master nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera a) del presente comma. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, comma 4, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono

vono la formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 11.

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla L. n. 205/2017, che prevede i distretti biologici (bio-distretti) quale una delle forme possibili di realizzazione dei distretti del cibo, siano significative:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo, e di difesa della biodiversità e gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

4. I distretti biologici si caratterizzano per la significatività della produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 » prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi attraverso il sostegno alla progettazione e all'innovazione al servizio di un'economia circolare;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, alla riduzione dell'uso della plastica e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con il metodo biologico;

g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende agricole e il trasferimento dell'innovazione.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Consiglio direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato promotore del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione. Il distretto

biologico che abbia ottenuto il riconoscimento giuridico si dota di un proprio statuto e di un proprio regolamento organizzativo, anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere percorsi gradualmente di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali singoli o associati operanti nel territorio del distretto biologico o dallo stesso distretto biologico.

Art. 12.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) sono costituite per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresenta-

tive a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici;

c) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo agroalimentare e dell'acquacoltura per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o un'organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c), e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola

circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei commi 9 e seguenti agli operatori economici ai quali la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche alle quali le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda s'intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento

della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo della sanzione è determinato in ragione dell'entità della violazione e, fermo restando il limite massimo indicato al primo periodo, non può essere comunque superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

Art. 13.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera di cui al comma 1 propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo tecnico nonché le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese di filiera non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse possono comunque prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.

4. L'intesa di filiera è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Tavolo di filiera per i prodotti biologici agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad

un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA E DEI CONSUMATORI

Art. 17.

(Divieto di uso di organismi geneticamente modificati)

1. Fermo restando il divieto di utilizzare organismi geneticamente modificati

(OGM) e di prodotti derivati da OGM od ottenuti da OGM nell'agricoltura biologica, sono altresì vietati l'uso e il riferimento ai termini « biologico » e « bio » per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

Art. 18.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi, o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro nazionale delle varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle ri-

sorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101 ».

2. Ai fini della presente legge, la produzione di sementi biologiche, avviene nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. I commi 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

2. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 20.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.